



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 1 di 21

## LOTTO 2)

### POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCTO

La presente polizza è stipulata tra

<b>UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA</b>
<b>DORSODURO 3246</b>
<b>30123 - VENEZIA</b>
<b>C.F./P.I. 80007720271</b>

e


Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2024</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>30/06</b>
-------------------------------	--------------



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 2 di 21

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto – facoltà annuale di recesso
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Posta certificata
- Art.17 Rinvio alle norme di legge
- Art.18 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.19 Esercizio del diritto di rivalsa

### **SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Qualifica di terzo
- Art.5 Esclusioni
- Art.6 Precisazioni
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.9 Validità territoriale

### **SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio
- Art.4 Riparto di coassicurazione
- Art.5 Disposizione finale



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 3 di 21

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni:

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato, oltre al Contraente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fondazione Università Cà Foscari Venezia;</li><li>• Edizioni Ca' Foscari srl;</li><li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente/Assicurato di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi i componenti degli organi accademici, il Rettore, i docenti, i cultori della materia, i visiting professor, i visiting scholar, gli studenti, gli stagisti e le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e i loro aderenti</li><li>• gli Enti con i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.</li></ul> Gli assicurati sono terzi tra di loro.
<b>Broker :</b>	Aon SpA, quale soggetto individuato secondo quanto previsto dall'art. 16, Sez. 2, mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Cose :</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni materiali :</b>	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Danno corporale :</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale per sinistro :</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Parametro regolazione premio ai fine del conteggio del premio:</b>	Numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e di diploma universitario.
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 4 di 21

<b>Studenti:</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo gli iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e di diploma universitario, corsi di perfezionamento, master, master universitari, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, i tirocinanti e gli stagisti post-laurea, assegnisti di ricerca, i visiting student e gli studenti stranieri frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi comunitari.
------------------	--

## Art.2 - Attività degli Assicurati e loro individuazione

Università Ca' Foscari Venezia

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, eserciate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

### Assicurato aggiunto

- Fondazione Università Cà Foscari Venezia - ente strumentale nei confronti dell'Università Cà Foscari Venezia
- Edizioni Cà Foscari Srl



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 5 di 21

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito analoghe polizze di RCT - RCO da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 – Durata del contratto – Facoltà annuale di recesso**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore a 1 (uno) anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 6 di 21

raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza.

Si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant'altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.

**Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% (dieci) di quelle non ancora eseguite.

#### **Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 7 di 21

tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o posta elettronica, anche certificata.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

#### **Art.5 - Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 8 di 21

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 – Recesso a seguito di sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte. Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

#### **Art.7 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art.9 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 – Foro competente**

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente.

Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art.11 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 9 di 21

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica;
- data di accadimento;
- estremi di controparte e/o assicurato;
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva.

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto e al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

#### **Art.14 – Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'assistenza nella gestione del presente contratto ad Aon SpA, nei limiti di quanto stabilito sub art. 15, c. 4, Sez. 2, e le imprese assicuratrici hanno



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 10 di 21

convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon SpA la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.

#### **Art.15 – Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon SpA in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 5,00% (cinque) sul premio imponibile.

Qualora la Società cambiasse, la Compagnia si impegna sin d'ora ad emettere appendice per il riconoscimento della nuova Società e della relativa provvigione.

#### **Art. 16 – Posta certificata**

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

#### **Art. 17 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi**

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 11 di 21

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 7833261378.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**Art. 19 – Esercizio del diritto di rivalsa ex art.1916 C.C.**

La società rinuncia al diritto di rivalsa e surroga nei confronti dei terzi responsabili compresi dipendenti, docenti, studenti, amministratori e delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto da dolo, giudizialmente accertato, dei soggetti sopra indicati.

La Società rinuncia, tra l'altro, al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti di:

VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Marghera (VE), proprietario di alcuni locali utilizzati dal Contraente per la sua attività;



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 12 di 21

### SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità

#### **Art. 3 - Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 13 di 21

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 12 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4 - Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 14 di 21

2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

#### **Art.5 – Esclusioni**

Dall'assicurazione sono esclusi i soli danni:

1. da furto salvo quanto previsto dal punto 5 del successivo art. 6;
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della normativa D. Lgs. 209/2005, Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme in vigore, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. verificatesi in connessione con trasformazione e assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
6. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma o misura asbesto;
7. derivanti da campi elettromagnetici;
8. derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
9. guerra e terrorismo;
10. il rischio relativo alla gestione di cliniche universitari e/o strutture sanitari in genere e comunque l'esercizio di attività medica e paramedica in genere;
11. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
12. direttamente od indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze od abusi sessuali e simili;
14. per multe, penali, danni esemplari, punitive e multipli;
15. derivanti da RC Professionale, RC Contrattuale, RC Fornitura.



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 15 di 21

#### **Art.6 – Precisazioni**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. Danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo delle persone di cui deve rispondere;
2. RC che possa ricadere sulla Contraente per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi nei locali o aree aperte di pertinenza dei fabbricati della Contraente, nonché per atti violenti connessi a manifestazione di natura sindacale e/o sociale. Ferma esclusione danni da guerra e terrorismo;
3. RC derivante da proprietà, uso o detenzione di tutti i fabbricati, le strutture e le infrastrutture nonché dei macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia a di usare e che si ritiene di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti e le attrezzature, sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, a condizione che siano condotti o azionati da persone abilitate a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di responsabilità da committenza è sufficiente per l'attività della garanzia che siano condotti da persone che abbiano compiuto il 16° anno di età, indipendentemente dall'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
4. RC derivante al personale dipendente ed agli studenti inviati per scopo di ricerca e studio, aggiornamento, tirocinio, ecc. presso altri enti, cliniche, strutture, aziende sia in Italia che all'estero, ferma restando l'esclusione di ogni responsabilità professionale di tipo medico e/o paramedico;
5. Per i danni agli ospiti, agli assistiti, agli studenti e docenti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate (artt. 1783-1786 C.C), con esclusione dei danni a denaro, valori e titoli di credito;
6. RC per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi dai propri operatori;
7. Danni cagionati a terzi da persone non dipendenti dell'assicurato, della cui opera questo si avvalga per lo svolgimento delle sue attività a qualsiasi titolo;
8. RC derivante alla Contraente per i servizi che la stessa debba erogare agli studenti, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati ivi compresi i danni in "itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
9. RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici anche qualora i distributori siano di proprietà di terzi;
10. RC derivante dalla proprietà della apparecchiature concesso in comodato o a uso a terzi compresa l'RC per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
11. RC per danni derivanti all'assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca, di prova e di analisi;
12. RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, di macchinari o impianti, comprese operazione di derattizzazione e/o disinfestazione



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 16 di 21

anche con uso di prodotti tossici o nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;

13. RC derivante dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di decompressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura e relativi depositi, nonché altre attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente;
14. Proprietà, conduzione o uso a qualsiasi titolo di aree all'aperto, di beni immobili e fabbricati o porzioni e relative parti comuni se in condominio a qualunque destinazione adibiti anche se dati in locazione o comodato a terzi, nonché dei beni immobili o fabbricati anche non di proprietà dell'assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, attrezzature ed arredi che possono essere usati oltre che dall'assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne o spargimento d'acqua. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione. Ove i beni di cui sopra fossero di proprietà di Enti soci del Contraente e/o Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore.
15. La RC derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori ivi compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stand in genere.
16. RC derivante dall'esercizio di biblioteche, musei, teatri, auditori, aule magne, cinematografi, gallerie d'arte, pensionati, ostelli, dormitori, residenze universitarie, impianti sportivi e ricreativi compresa la responsabilità civile di cui agli artt. 1783-1784-1785 bis e successive modificazione di cui alla Legge 316/1978;
17. Gestione di mense, bar o spacci all'interno delle strutture della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati; nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi, l'assicurazione opera per il rischio della committenza;
18. Attività sportive e ricreative organizzate e/o partecipate dalla Contraente come, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, il "Palio Remiero delle Università";
19. Danni ai veicoli sotto carico e scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto;





Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 17 di 21

20. RC per i danni esclusi furto ai veicoli dei dipendenti stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dalla Contraente e/o nella quali si svolge l'attività;
21. Danni a cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
22. Danni di impiego di macchinari o di impianti che siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore con la sola esclusione del veicolo soggetti alla Legge 209/2006. La garanzia è inoltre estesa alla circolazione dei mezzi su aree private ad uso pubblico;
23. Danni derivanti dalla proprietà di cani e dal servizio di guardie, anche armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
24. Danni derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, commerciali turistiche o di servizio, nonché qualsiasi danno indiretto a terzi in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
25. RC derivanti alla Contraente dalla committenza ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni di lavori in genere;
26. RC derivante alla Contraente nella sua qualità di committente ai sensi dell' art. 2049 del C.C.. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dalla Contraente si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà della Contraente stessa, ed è estesa ai danni subiti ai trasportati;
27. RC derivante dalla proprietà o conduzione di aree, impianti sportivi, convitti, arenili, parchi, giardini anche con alto fusto, giardini e recinzioni;
28. RC derivante dalla detenzione e/o custodia di animali per questioni attinenti all'attività della Contraente;
29. RC derivante dalle attività accessorie dall'utilizzo di impianti in genere, loro verifica e controllo;
30. RC derivante dall'attività del Collegio Internazionale Ca' Foscari e di tutte le strutture collegate al Contraente;
31. RC derivante dall'attività di erasmus, scambi culturali nazionali ed internazionali;
32. RC derivante dall'attività svolta dal Coro Ca' Foscari.

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia**

30. RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini/Terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
31. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
32. La responsabilità civile personale poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 18 di 21

sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- a) Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e sue s.m.i.;
- b) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

33. La RC Personale di tutti i dipendenti o collaboratori anche convenzionati a qualsiasi ruolo appartenenti, contrattisti, laureandi, diplomandi, perfezionandi, cultori della materia, studenti, studenti lavoratori, visiting professor, visiting scholar, visiting student, specializzandi, tirocinanti e stagisti pre-post laurea, dottorandi, partecipanti ai master e master universitari, assistenti ai portatori di handicap, titolari di assegni di ricerca, addetti ai servizi di portineria, ecc. di cui la controparte si avvale nell’esercizio della sua attività anche se svolta all’estero, ferma restando la esclusione di ogni responsabilità professionale di tipo medico e/o paramedico;
34. La RC personale di ogni amministratore, docente, dipendente, dei frequentatori, degli ospiti o volontari operanti per conto della Contraente stessa o nel proprio interesse, di coloro i quali, a qualsiasi titolo partecipano all’attività di formazione professionale, nell’ambito della programmazione cofinanziata del Fondo Sociale Europeo, dei Tutor (anche se non dipendenti della Contraente) dediti, a seguito di specifiche norme di legge, all’attività di assistenza didattica e di collegamento tra docenti, allievi e/o tirocinanti. Ai fini della presente garanzia gli assicurati sono considerati tutti terzi tra di loro.
35. Limitatamente alla RC Personale dei dipendenti autorizzati a svolgere l’attività di c.d. “Telelavoro” e le altre forme di flessibilità lavorativa presso il proprio domicilio e/o altra sede, si precisa che si intendono assicurati, nei limiti del massimale convenuto in polizza, i danni a cose e/o persone, compresi tutti i familiari conviventi con il lavoratore/dipendente derivanti dalla proprietà e dall’uso delle attrezzature oggetto del “Telelavoro” e/o delle altre forme di attività individuate, ferme restando le esclusioni previste in polizza;
36. La responsabilità derivante all’Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all’Assicurato.

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell’Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all’Assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell’Assicurato.



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 19 di 21

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società non risponde di multe o ammende, né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, la Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente/Assicurato si impegna ad effettuare il pagamento delle franchigie/scoperti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice di incasso.

#### **Precisazioni**

- Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all'uopo organizzate e strutturate.
- Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.

#### **Art.9 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.



## SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

RCT - Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona lesa e
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
RCO - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.600.000,00 per persona lesa.

Resta inteso che in caso di un unico sinistro che interessi sia la sezione RCT ed RCO, il massimale catastofale deve intendersi di € 10.000.000,00.

### Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, e alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
<b>Ogni e qualsiasi danno salvo diversamente indicato</b>	I massimali di polizza	€ 1.000,00 per sinistro
<b>Danno biologico (Sez. 3, Art. 2, punto 3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
<b>Malattie professionali (Sez. 3, Art. 3)</b>	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
<b>Furto, smarrimento, ecc. di cose consegnate (Sez. 3, Art. 6, punto 5)</b>	€ 3.000,00 per danneggiato con il limite di € 20.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro
<b>Danni a mezzi di trasporto (Sez. 3, Art. 6, punto 19)</b>	€ 100.000,00 per sinistro/anno	10% del danno con il minimo di € 500,00 per sinistro
<b>Danni da interruzione attività (Sez. 3, Art. 6, punto 24)</b>	€ 250.000,00 per sinistro/anno	10% del danno con il minimo di € 2.500,00 per sinistro
<b>Danni da incendio (Sez. 3, Art. 6, punto 30)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 500,00 per sinistro
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno</b>	€ 250.000,00 per sinistro/anno	10% del danno con il minimo di € 2.500,00 per ubicazione
<b>Danni a cose in consegna e custodia (Sez. 3, Art. 6, punto 36)</b>	€ 100.000,00 per sinistro/anno	10% del danno con il minimo di € 500,00 per sinistro
<b>Danni da inquinamento accidentale</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	10% minimo € 2.500,00 e un massimo di € 25.000,00 per sinistro
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei</b>	€ 250.000,00 per sinistro/anno.	€ 2.500,00 per sinistro

### Art.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato :

	Ente	Parametro	Valore	Tasso	Premio lordo
--	------	-----------	--------	-------	--------------



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Polizza di Responsabilità Civile

n.

Pagina 21 di 21

				lordo ‰	anticipato €
1)	Università Cà Foscari Venezia	Studenti	25.142	===	===
2)	Fondazione Università Cà Foscari Venezia	Forfait	===	===	===
3)	Edizioni Cà Foscari srl	Forfait	===	===	===
Totale					===

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	===
<b>Imposte</b>	€	===
<b>TOTALE</b>	€	===

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.

#### Art.4 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

#### Art.5 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ